

**COMUNE DI PARELLA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**REVISORE DEI CONTI
Rag. BISIO Ornella**

**Esame Proposta di deliberazione C.C. n.18 del 29.05.2025 avente ad oggetto
"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI
(TARI) - APPROVAZIONE MODIFICA"**

Parere n. 11 del 29.05.2025

Il Revisore dei conti

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Preso atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che la disciplina della TARI è stata modificata in particolare:

- dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019;
- dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 124/2019;
- dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116
- dalla deliberazione n. Deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/r/rif di ARERA rubricata "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", che approvato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF);

Preso atto della Deliberazione (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 133/2025/R/Rif con cui ARERA ha avviato il procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21/1/2025 n. 24;

Considerato che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria *UR3a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva; - la componente *UR3a*, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;

Rilevata quindi la necessità di adeguare il regolamento per la gestione della TARI, in coerenza con la novellata disciplina e abrogare il comma 3 dell'art.25 "Riduzione per le utenze domestiche" del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE MODIFICA".

Novi Ligure, li 29.05.2025

Il Revisore dei Conti

Rag. Bisio Ornella

